AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

CASS. CIV., SEZ. I, 24 LUGLIO 2009, N. 17421

L'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea (ed anche totale), di attendere ai propri interessi uno strumento di assistenza agile e tale da sacrificare, nella minor misura possibile, la capacità di agire. Rispetto all'interdizione, quindi, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno non va collegato ad un diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, considerata la sua flessibilità e la maggiore agilità della sua procedura applicativa.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1081/2008 proposto da:
R.D.P.G. (c.f. (OMISSIS)), P.M. L. in R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CALVI DELL'UMBRIA 9, presso l'avvocato BALDACCI Fulvio, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -

contro

G.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato PANARITI Benito, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AFFANNATO GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -

contro

L.A.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 429/2007 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/04/2009 dal Consigliere Dott.MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato BALDACCI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24/2/2004, G.U. chiedeva al Tribunale di Padova dichiararsi l'interdizione o in subordine l'inabilitazione di R.D.P.G., proprio zio.
Si costituiva il R.D.P. che chiedeva il rigetto della domanda.
Veniva esaminato il convenuto ed espletata CTU. All'esito, veniva nominato un tutore provvisorio.
Con sentenza del 20/5-29/9/2005, il Tribunale di Padova dichiarava l'interdizione del convenuto.
R.D.P.G. e P.M.L., nelle more processuali divenuta sua moglie, proponevano appello avverso la predetta sentenza. Si costituiva G.U., che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello o in subordine il suo rigetto.
La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza 4-12-2006/16-4-2007 rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Ricorrono per cassazione gli appellanti, sulla base di quattro motivi.
Resiste, con controricorso, l'appellato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di R. e P. non è inammissibile, come afferma il controricorrente. E' sicuramente legittimo il mutamento delle argomentazioni e delle tesi difensive in corso di causa, purchè non dia luogo a domande nuove, nel petitum e nella causa petendi (v. Cass. n. 26905 del 2008). E lo stesso controricorrente ammette sostanzialmente che non vi è stato mutamento di domanda.
Con i primi due motivi, che vanno trattati congiuntamente, perchè strettamente collegati, i ricorrenti lamentano falsa applicazione della L. n. 6 del 2004, art. 1 e artt. 404 e 414 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), affermando che il giudice a quo non avrebbe valutato correttamente i presupposti dell'amministrazione di sostegno, che poteva essere pronunciata nei confronti del R., in luogo dell'interdizione, e avrebbe fondato la propria decisione in modo esclusivo sulla valutazione dell'infermità mentale.
I motivi sono infondati.
E' bensì vero, come affermano i ricorrenti, e questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi al riguardo (Cass. n. 13584 del 2006; n. 24494 del 2006; n. 25366 del 2006); che l'amministrazione di sostegno fornisce a chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale e temporanea (ma pure totale), di attendere ai propri interessi, uno strumento di assistenza agile, snello e tale da sacrificare, nella minor misura possibile, la capacità di agire.

L'art. 404 c.c., tratta di impossibilità anche parziale e temporanea di attendere ai propri interessi ma ciò fa ritenere appunto che la previsione potrebbe riferirsi pure ad una totale "impossibilità".
Coerentemente il novellato art. 414 c.c., precisa che l'interdizione, destinata ai soggetti in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, è disposta (non sempre e comunque, quando sussiste la predetta infermità, ma) quando ciò sia necessario per assicurare l'adeguata protezione di tali soggetti.
Dunque rispetto all'interdizione (e all'inabilitazione), l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno non va collegato ad un diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto, ma alla maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, considerata la sua flessibilità e pure la maggior agilità della sua procedura applicativa.
E' appena il caso di precisare che/in questa prospettiva, pure la "causa" di revoca dell'interdizione e/o dell'inabilitazione, di cui all'art. 429 c.c., dovrebbe rinvenirsi non solo nel superamento dell'infermità, ma pure della "necessità di assicurare l'adeguata protezione del soggetto" con tali strumenti. E non a caso la medesima norma richiama pure la possibilità di applicazione, in tal caso, dell'amministrazione di sostegno.
Appartiene sicuramente all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità dell'amministrazione di sostegno, nel caso concreto, alle esigenze del soggetto. E tuttavia questa Corte può fornire qualche indicazione, seppur a mero titolo esemplificativo.
E' indubbio che alla complessiva condizione psicofisica del soggetto (prescindendo dunque dal grado di infermità, dalla capacità e dall'attitudine a provvedere ai propri interessi) possa attribuirsi rilevanza, ma essa potrebbe (e forse dovrebbe) accompagnarsi ad ulteriori elementi. Il soggetto potrebbe non essere in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, nè di mantenere, una, pur limitatissima, vita di relazione, o di rendersi conto della realtà che la circonda. E tuttavia la dignità della persona, che potrebbe essere violata da strumenti troppo invasivi, è valore da garantire e preservare, anche se il soggetto non ne abbia consapevolezza.
Ma a tale situazione potrebbero accompagnarsi, come si rilevava, ulteriori profili: un patrimonio elevato e di gestione particolarmente complessa (ad es. caratterizzato da varie controversie giudiziali in corso), ma pure un grave conflitto (giudiziale o anche soltanto extragiudiziale) tra parenti nel valutare la posizione del soggetto carente di autonomia, ciò che potrebbe richiedere poteri più forti ed univoci per chi lo rappresenta.
Nella specie, il giudice a quo con motivazione adeguata e non illogica richiama la consulenza tecnica, la relazione psicodiagnostica, l'esame psichico del soggetto: si parla di alterazione della realtà che lo porta a vivere mentalmente nel mondo del passato. In tal senso - secondo il giudice a quo - l'infermità riscontrata interferisce negativamente non soltanto sull'uso del denaro e la sua gestione, ma pure sui rapporti sociali e sui vari atti ed aspetti della vita quotidiana.
Ma il giudice a quo ha evidentemente tenuto conto (e ciò emerge dal contesto motivazionale, seppur per implicito) di altri elementi, riscontrati ed emergenti dalla narrativa

della pronuncia: un cospicuo patrimonio che rischiava di essere impoverito, ed un conflitto aspro ed insanabile all'interno della famiglia, tra i parenti e la moglie del R., odierna ricorrente, riscontrato pure dalla pendenza di una procedura per l'annullamento del matrimonio per incapacità.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Egli contesta, sotto vari profili (tra cui la carenza e contraddizione dell'elaborato; la differente "specializzazione" del CTU), le risultanze della consulenza espletata, e la mancata considerazione, da parte del giudice a quo, di una perizia di parte prodotta.
Il motivo è inammissibile. La valutazione delle prove, ma pure delle risultanze di consulenza tecnica, spetta al giudice di merito ed è insuscettibile di riesame, se sorretta da una motivazione immune da vizi, logici o giuridici, (al riguardo Cass. n. 42 del 2009...).
Quanto alla motivazione, si richiama quanto osservato, esaminando i primi due motivi del ricorso.
Anche il quarto motivo in ordine alle spese del giudizio di appello (si lamenta la violazione dell'art. 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, va dichiarato inammissibile. Pure la pronuncia in ordine alle spese di giudizio rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice del merito, se sorretta da adeguata e non illogica motivazione. (Cass. n. 17059 del 2007). Il giudice a quo ha condannato l'odierno ricorrente alle spese del grado, in base al principio della soccombenza.
Le spese seguono la soccombenza anche in ordine al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2009